



ai sensi di legge, che, in copia conforme all'originale, si

allega sub A) al presente atto, omessane la lettura per volontà

delle parti che ne hanno i requisiti di legge, nel seguito del

presente atto denominato semplicemente "Comune";

e il Signor:

- **Businaro Andrea**, nato a VICENZA (VI) il 31/03/1968 Proprieta'

2/3, codice fiscale: BSNNDR68C31L840L, residente in Vicenza in

via Pierluigi Nervi n.26.

Che agisce per sé ed in qualità di tutore dei figli minori

BUSINARO MARCO nato a THIENE il 29/07/2010 codice fiscale

BSNMRC10L29L157Q proprietario per 1/6 e BUSINARO LUCA nato a

SANTORSO il 07/04/2012 codice fiscale BSNLCU12D07I353X

proprietario per 1/6. -----

che nel prosieguo dell'atto verrà denominata per brevità "Ditta

Attuatrice"; -----

Detti componenti, della cui identità personale io Notaio sono

certo, mi chiedono di ricevere il presente atto per far

constare quanto segue. -----

PREMESSO: -----

PREMESSO:

1. che in data ....., prot. .... e successive

integrazioni, la Ditta Attuatrice ha presentato istanza presso

il Comune di Zugliano per l'ottenimento di Autorizzazione del

Piano di Lottizzazione denominato "Crosara" ubicato in via

Crosara, quale strumento urbanistico attuativo delle previsioni

del Piano degli Interventi nonché rilascio del permesso di costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria; -----

2. che la Ditta Attuatrice è proprietaria degli immobili siti in Comune di Zugliano (VI) così individuati catastalmente:

IN COMUNE DI ZUGLIANO - al Catasto Terreni - Foglio 2: -----

- M.N. 1829 di ha 00.22.490 Rd. € 10,45 Ra € 10,45 -----

3. che il piano di lottizzazione è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, già sopra citata;

4. che gli elaborati del piano di lottizzazione presentati agli atti del Comune di Zugliano 22/05/2018, prot. 0006078,

referimento pratica 2018/080 e successivamente integrati non vengono allegati alla presente convenzione, ma vengono qui di

seguito richiamati integralmente (i riferimenti di data e protocollo sono descritti nella deliberazione di Giunta

Comunale di approvazione del Piano sopra richiamata, nonché altra documentazione specialistica a corredo della domanda ed

acquisita agli atti del Comune, meglio descritta nella deliberazione di approvazione del piano):

- Relazione tecnica -----

- Norme Tecniche di Attuazione -----

- Prontuario per la mitigazione ambientale e per la qualità costruttiva -----

- Computo metrico estimativo -----

- Documentazione fotografica -----

	- TAV 1 estratto di mappa, estratto del P.I. vista aerea e corografia -----	
	- TAV 2 Modifica del ambito di intervento e compensazioni. ----	
	- TAV 3 planimetria generale dello stato di fatto con piano quotato e reti esistenti, sezioni -----	
	- TAV 4 planimetria generale con individuazione delle destinazioni -----	
	- TAV 5 planimetria generale con indicate le reti tecnologiche nonché altra documentazione specialistica a corredo della domanda ed acquisita agli atti del Comune, meglio descritta della deliberazione di approvazione del piano. -----	
	5. I dati urbanistici del progetto sono i seguenti:	
	Superficie ambito di intervento in proprietà mq. 1338,00	
	(porzione del mappale 1829)	
	Indice di piano 0.90 mc/mq.	
	Volume realizzabile $1338 \times 0.90 = mc\ 1.204,20$	
	Abitanti insediabili: $1204,2 : 150 = n.\ abitanti\ teorici\ 8$	
	Standard necessari:	
	Superficie a parcheggio (8 ab. * 8 mq/ab) mq. 64,00	
	Superficie a verde (8 ab. * 5 mq/ab) mq. 40,00	
	Rapporto di copertura territoriale = 40%	
	Altezza massima dei fabbricati: m. 7	
	Distanza dalle strade comunali e dai confini come indicato alla tavola n° 4 "planimetria generale con indicazione dei dati urbanistici"; -----	

6. che con delibera di Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

l'Amministrazione Comunale ha approvato lo schema di

convenzione per disciplinare, ai sensi dell'art. 19 della L.R.

n° 11 del 23.04.2004, gli oneri che la Ditta Attuatrice si deve

assumere; -----

**TUTTO CIO' PREMESSO**

le parti convengono e stipulano quanto segue. -----

=====

**Art. 1 - Premesse, dichiarazione di proprietà -----**

La premessa costituisce parte integrante della presente

Convenzione. -----

La Ditta Attuatrice dichiara di essere proprietaria delle aree

e degli immobili descritti nella premessa e garantisce al

Comune di Zugliano la piena disponibilità e la completa libertà

da vincoli e pesi pregiudizievoli. Tali immobili sono

pervenuti in proprietà in forza di atto di compravendita in

data 13/12/2011 rep. n. 106.875, racc. n. 30.443, Notaio dr. C.

LORETTU , registrato all'Ufficio del registro di Thiene il

04/01/2012 al n. 74, atti pubblici, e trascritto il 05/01/2012

ai nn. 5 R.G. e 248 R.P. 223, e della Successione di NIZZOLI

PAOLA apertasi il 09/12/2015 registrata in data 10/12/2015

n.991 vol. 9990 Ai fini della legge sul diritto di famiglia il

signor Businaro Andrea dichiara di essere vedovo. -----

La Ditta Attuatrice si impegna a realizzare le opere di

urbanizzazione primaria previste nel piano urbanistico secondo

quanto indicato negli elaborati di cui alla premessa ed  
acquisiti agli atti del Comune di Zugliano, ai quali si fa  
interamente riferimento. -----

**Art. 2 - Attuazione del Piano -----**

Il Piano presentato, con riferimento alle tavole indicate nella  
premesse ha valore di progetto urbanistico e di progetto  
esecutivo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

Le parti danno atto che ai sensi dell'art. 16 c. 2 bis del  
D.P.R. n. 380/2001 l'esecuzione diretta delle opere di  
urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di cui  
all'articolo 28, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo  
12 aprile 2006, n. 163, funzionali all'intervento di  
trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del  
titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il  
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. -----

**Art. 3 - Opere di urbanizzazione primaria e scomputo degli  
oneri di urbanizzazione primaria -----**

1. La Ditta Attuatrice si impegna a realizzare a propria cura e  
spese le opere di urbanizzazione primarie per compensare la non  
realizzazione degli standard a parcheggio ed a verde.

Consistenti nella realizzazione della rete fibra ottica .

2. Il costo delle opere di urbanizzazione primaria  
(realizzazione della rete fibra ottica) ammesse a scomputo  
degli oneri di urbanizzazione primaria, giusto quanto indicato  
dal computo metrico estimativo, è pari ad Euro 7.950,00

(Diconsi Euro settemilavecinquanta/00). -----

3. Il valore di riferimento per lo scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria è pari ad un totale di € **7.950,00**

(Diconsi Euro settemilanovecinquanta/00). I valori espressi nella presente Convenzione sono ritenuti congrui dalle parti e si intendono accettati irrevocabilmente. -----

4. Il quadro economico di spesa ai fini della quantificazione della garanzia finanziaria indicata all'art. 14 compreso di IVA, oneri per la sicurezza, spese tecniche, direzione lavori, collaudo, oneri fiscali, frazionamento e atti notarili è pari ad un importo complessivo di Euro **15.000,00** (Diconsi Euro quindicimila./00). -----

5. L'importo complessivo delle opere di urbanizzazione da realizzare, pari ad Euro € **7950,00** (Diconsi Euro settemilanovecinquanta/00) rimane fisso e definitivo assumendosi la Ditta Attuatrice ogni alea per eventuali oneri anche non previsti o prevedibili e per variazioni dei costi a qualsiasi causa dovuti e ciò anche ai sensi dell'articolo 1469 del Codice Civile. Non è prevista la "revisione prezzi" e i prezzi si intendono fissi ed immutabili per tutti gli adempimenti previsti dalla presente convenzione. -----

6. Tutte le opere relative ai servizi a rete devono essere eseguite, per quanto possibile, con le modalità previste dalla "Direttiva per la realizzazione delle reti tecnologiche nel sottosuolo" impartita dal Ministero dei lavori pubblici il 3

marzo 1999 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 in data 11 marzo 1999). -----

**Art. 5 - Monetizzazione aree di urbanizzazione primaria e secondaria** -----

La mancata individuazione all'interno dell'ambito soggetto a piano attuativo di standard di urbanizzazione primaria consente alla ditta di mantenere una maggiore area ad uso degli edifici residenziali, al tempo stesso il reperimento da parte dell'Amministrazione di aree analoghe al fine di realizzare aree a parcheggio e verde, comporta una spesa non inferiore ai valori dei terreni prevista dagli atti comunali e quantificabile nel modo seguente: Mq. 104 x Euro 58,00/mq per un importo complessivo pari ad Euro **6.032,00** (Diconsi Euro seimilatrentadue/00) secondo quanto individuato con delibera di Giunta Comunale n. 81 del 26/08/2013 e successiva determinazione della Responsabile del Settore n. 39 RP/ n. 399 RG in data 08/10/2015. Il suddetto importo è stato corrisposto dalla Ditta Attuatrice contestualmente alla firma della presente Convenzione, giusto bonifico bancario \_\_\_\_\_ - in data \_\_\_\_\_ - n. CRO. \_\_\_\_\_ - a favore della tesoreria comunale di Zugliano. -----

Il Piano degli Interventi non prevede la realizzazione e cessione di aree ed opere di urbanizzazione secondaria. -----

La Ditta Attuatrice, in sostituzione delle aree per opere di urbanizzazione secondaria, ai sensi dell'art. 32 della L.R. 23

aprile 2004 n. 11 versa i seguenti importi così quantificati:

abitanti n. 8 x 17 mq./abitante = Mq. 136 x Euro 58,00/mq per

un importo complessivo pari ad Euro **7.888,00** (Diconsi Euro

settemiottoottantotto/00) secondo quanto individuato con

delibera di Giunta Comunale n. 81 del 26/08/2013 e successiva

determinazione della Responsabile del Settore n. 39 RP/ n. 399

RG in data 08/10/2015. Il suddetto importo è stato corrisposto

dalla Ditta Attuatrice contestualmente alla firma della

presente Convenzione, giusto bonifico bancario \_\_\_\_\_ -

in data \_\_\_\_\_ - n. CRO. \_\_\_\_\_ - a favore della

tesoreria comunale di Zugliano.

La Ditta attuatrice riconosce che l'importo è congruamente

commisurato all'utilità conseguita dalla Ditta Attuatrice

medesima in virtù della mancata cessione e comunque non

inferiore all'acquisizione di altre aree simili. -----

**Art. 6 - Anticipazione oneri di urbanizzazione secondaria e  
conguaglio contributo di costruzione**

La Ditta attuatrice all'atto della firma della Convenzione

corrisponderà al Comune la quota pari al 50% (cinquanta per

cento) degli oneri di urbanizzazione secondaria calcolati in

base al valore tabellare e determinati come segue: -----

mc. edificabili 1.204,20 x Euro 8,66 /mc. x 50% (cinquanta per

cento) = Euro 5.214,19 (Diconsi Euro

cinquemiladuecentoquattordici/19). -----

Il suddetto importo è stato versato a mezzo di bonifico

bancario della \_\_\_\_\_ - in data \_\_\_\_\_ - n. CRO.

\_\_\_\_\_ - effettuato dal Signor \_\_\_\_\_ - a favore

della tesoreria comunale di Zugliano -----

Al momento del rilascio dei permessi di costruire per la

costruzione dei fabbricati, le ditte richiedenti dovranno

corrispondere al Comune il conguaglio degli oneri di

urbanizzazione determinati per differenza tra i rispettivi

importi tabellari vigenti dovuti in relazione alla costruzione

da realizzare e gli oneri sostenuti di cui all'art. 3 e quelli

anticipati ed indicati nel presente articolo, nonché il

contributo relativo al costo di costruzione. -----

**Art. 7 - Esecuzione reti tecnologiche ed allacciamenti ai**

**pubblici servizi -----**

La Ditta Attuatrice si obbliga all'esecuzione delle reti di

servizio come previste ed accettate nel progetto esecutivo e

secondo eventuali indicazioni impartite in corso d'opera dagli

Enti Gestori. Tutte le spese per gli allacciamenti ai pubblici

servizi sono a carico della Ditta Attuatrice. -----

**Art. 8 - Provvedimenti edilizi - Certificato di agibilità**

Il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione

degli edifici sarà effettuato dopo l'inizio dei lavori delle

opere di urbanizzazione. -----

Le opere di mitigazione idraulica previste dallo studio di

compatibilità idraulica e approvate dal Consorzio di bonifica

rimangono in proprietà e in gestione alla ditta attuatrice che

dovrà realizzare le stesse contestualmente al primo permesso di costruire per l'edificazione dell'area, e dovrà garantire in ogni momento la manutenzione e perfetto funzionamento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche. -----

Il certificato di agibilità dei fabbricati sarà rilasciato dopo il collaudo favorevole delle opere di urbanizzazione e la cessione al Comune delle aree ed opere. -----

**Art. 9 - Tempi di esecuzione -----**

Tutte le opere, di cui alla presente convenzione, dovranno essere iniziate entro il termine di 1 (un) anno a decorrere dalla data di rilascio del Permesso di Costruire relativo alle opere di urbanizzazione ed essere completate entro il termine di 3 (tre) anni dalla data di inizio dei lavori. -----

Il termine per il completamento delle opere potrà essere prorogato dall'Amministrazione Comunale se sussistono giustificati motivi e previa richiesta da parte della Ditta Attuatrice. -----

L'ultimazione dei lavori dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti. -----

**Art. 10 - Manutenzione delle opere -----**

Durante l'attuazione delle opere previste dalla presente convenzione e fino alla loro effettiva acquisizione al patrimonio comunale, tutti gli oneri di manutenzione ed ogni responsabilità civile e penale relativa all'esecuzione delle opere ed all'uso delle stesse, sono ad esclusivo carico della

Ditta Attuatrice. -----

Al momento della consegna le opere e le aree dovranno risultare favorevolmente collaudate e in perfetto stato di manutenzione.

La consegna definitiva delle opere sarà effettuata contestualmente all'atto notarile di cessione al Comune delle aree e delle opere. -----

**Art. 11 - Vigilanza -----**

In qualsiasi momento il Comune di Zugliano il collaudatore e gli Enti Gestori delle infrastrutture a rete potranno esercitare il potere di effettuare i controlli, la verifica e la supervisione dei lavori in fase di realizzazione e prima della definitiva approvazione per accertare che i medesimi siano eseguiti in conformità alle previsioni del progetto approvato, a regola d'arte e nel rispetto delle prescrizioni del capitolato speciale e del Regolamento Edilizio. -----

In caso di accertate violazioni o difformità, l'Amministrazione potrà ordinare la sospensione dei lavori ed adotterà i provvedimenti di legge o previsti nella presente convenzione. -

**Art. 12 - Inadempimenti -----**

In caso che i lavori, salvo giusta causa, non dovessero essere iniziati od ultimati nei termini previsti, non dovessero procedere con la continuità e l'impegno necessari, venissero eseguiti in difformità ai progetti approvati, il Comune potrà sostituirsi alla Ditta Attuatrice per l'esecuzione di tutte o parte delle opere necessarie con addebito di ogni conseguente

spesa ed onere alla Ditta Attuatrice stessa, rivalendosi come previsto al successivo art. 14 - Garanzie. Potrà, altresì, dichiarare decaduto il provvedimento unico per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione. -----

L'intervento del Comune, che fin d'ora viene autorizzato ad immettersi nel possesso delle aree, dovrà comunque essere preceduto da una diffida ad adempiere a quanto oggetto della presente Convenzione nel termine di 30 (trenta) giorni. -----

**Art. 13 - Collaudo** -----

L'esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui ai precedenti articoli, verrà effettuata sotto la vigilanza in corso d'opera di un collaudatore di specifica qualificazione professionale scelto dalla ditta attuatrice fra tre tecnici iscritti all'albo degli ordini professionali degli architetti e/o degli ingegneri e indicati dall'amministrazione comunale. -----

A tale fine, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione il Comune invierà alla ditta attuatrice la terna dei nominativi ai fini della scelta del collaudatore. Al collaudatore e all'ufficio tecnico comunale competente, dovrà essere dato avviso almeno una settimana prima della realizzazione degli interramenti (cavidotti, pozzi perdenti....) e al momento del collaudo dovrà essere allegata documentazione fotografica degli stessi. -----

La Ditta Attuatrice sarà tenuta ad eseguire le eventuali opere in variante qualora richieste del progettista o dal direttore

	lavori o su indicazione del collaudatore e/o dell'ufficio	
	tecnico comunale competente o dell'ente gestore, in quanto	
	necessarie alla regolare e perfetta esecuzione dei lavori, non	
	previste nel computo metrico estimativo approvato, senza alcuna	
	pretesa economica nei confronti del Comune di Zugliano, in	
	merito agli eventuali maggiori lavori e forniture eseguite. ---	
	Il collaudatore nominato è responsabile, pure, delle operazioni	
	di collaudo tecnico-amministrativo e contabile. Il rilascio del	
	Certificato di Collaudo é di competenza del collaudatore. E'	
	fatta salva ogni ulteriore verifica che il collaudatore voglia	
	effettuare sulle infrastrutture a rete. -----	
	Dell'avvenuta ultimazione di dette opere, la Ditta attuatrice	
	darà immediata notizia al Comune, il quale disporrà (con	
	riferimento alle opere ultimate) la sollecita effettuazione	
	delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo e	
	contabile. -----	
	La domanda di collaudo dovrà essere corredata da:	
	-Riepilogo sequenza attuativa del Progetto (provvedimenti per	
	le opere di urbanizzazione, inizio lavori, eventuali varianti	
	in corso d'opera, fine lavori, presa in consegna reti da parte	
	degli Enti gestori, e quant'altro);	
	-planimetrie definitive delle opere realizzate in scala	
	adeguata e delle reti tecnologiche, con espressamente indicati:	
	diametri dei tubi, materiali utilizzati in base ai diametri,	
	distanze in pianta dei tubi rispetto a capisaldi, manufatti	



Le determinazioni del collaudatore saranno comunque definitive e vincolanti. La Ditta Attuatrice dovrà ottemperare alle eventuali prescrizioni che saranno impartite dal collaudatore nei termini che saranno a tale scopo fissati dal Collaudatore con il Comune di Zugliano. In caso di inadempimenti, vi provvederà direttamente il Comune con ogni spesa a carico della Ditta Attuatrice. -----

Il certificato di collaudo finale, redatto su richiesta della Ditta Attuatrice e approvato con provvedimento dell'ufficio tecnico comunale competente, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione. Decorsi i due anni senza che siano emersi vizi o difetti dell'opera, che devono essere denunciati dal Comune entro il medesimo periodo, il collaudo si intende approvato definitivamente. Nell'arco di tale periodo la ditta attuatrice è tenuta a prestare al Comune garanzia fidejussoria per le eventuali difformità ed i vizi d'opera per un importo pari ad Euro 1.000,00 (euro mille/00), che sarà svincolata dal Comune decorsi i 2 (due) anni dalla data di stipula dell'atto notarile di cessione delle aree ed opere al Comune. -----

**Art. 14 - Garanzie -----**

La Ditta Attuatrice costituisce una garanzia finanziaria per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione urbanistica, mediante polizza fidejussoria \_\_\_\_\_ sottoscritta con \_\_\_\_\_ - in data



preventiva escussione del debitore principale con la conseguente non applicazione dell'art. 1944 c.2 del Codice Civile.

In caso di inadempimenti, il Comune invierà alla Ditta Attuatrice o suoi aventi causa una diffida ad intervenire entro 30 (trenta) giorni. Nel caso di non ottemperanza alla diffida, il Comune potrà intervenire direttamente o tramite ditta appaltatrice addebitando alla Ditta stessa o suoi aventi causa i costi sostenuti con una maggiorazione del 15% (quindici per cento) a titolo di rimborso spese e rivalutazione del costo delle opere. Per tale importo verrà iscritta al ruolo esclusivamente la ditta attuatrice.

**Art. 15- Consegna delle opere -**

L'approvazione da parte del Comune del collaudo favorevole, da effettuare entro 60 giorni costituirà presa in carico delle opere da parte dell'Ente.

**Art.16 - Trasferimento obblighi**

La Ditta attuatrice si impegna a non trasferire a terzi, gli oneri derivanti dalla presente convenzione, o parte di essi, dichiarandosi fin d'ora unica responsabile per l'adempimento dei termini e per la buona esecuzione di tutte le opere di cui sopra fino al collaudo definitivo favorevole effettuato.

In caso di trasferimento anche parziale delle aree oggetto del presente Piano attuativo, la Ditta attuatrice, si impegna a rendere noti all'eventuale acquirente i contenuti della

convenzione sin dagli impegni preliminari.

La Ditta Attuatrice si impegna, altresì, a rendere edotti gli acquirenti dell'obbligo di manutenzione della vasca di accumulo delle acque meteoriche indicato al precedente articolo 10.

L'acquirente, mediante specifica clausola da inserire nei contratti, dovrà dichiarare di conoscere ed accettare la presente convenzione, di assumersi le responsabilità e l'impegno ad adempiere a tutte le prescrizioni, e a trasferire gli oneri della stessa ai suoi successori ed aventi causa e diritto, e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune. Le garanzie già prestate dalla ditta attuatrice non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il suo successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione.

#### **Art. 17 - Regime fiscale**

La presente Convenzione sarà registrata e trascritta a cura e spese della Ditta Attuatrice. Il diritto all'ipoteca legale viene rinunciato, con esonero del conservatore dei registri immobiliari da ogni relativa responsabilità.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla presente Convenzione, nonché quelle ad essa connesse per la stipula dell'atto di trasferimento delle aree sono a carico della Ditta Attuatrice che chiede l'applicazione di ogni

beneficio di legge.

#### **Art. 18 - Pubblicità degli atti**

Il progetto di piano di lottizzazione è parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Il Comune e la ditta attuatrice, in pieno accordo, stabiliscono che gli elaborati costituenti il progetto del piano come elencati in premessa, non vengono allegati materialmente alla presente convenzione.

#### **Art. 19 - Controversie**

Eventuali controversie che dovessero insorgere in merito alla interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, saranno definite e risolte da un collegio arbitrale rituale costituito da tre arbitri di cui uno nominato da ciascuna parte ed il terzo, che fungerà da presidente, nominato dagli arbitri di parte o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Vicenza.

Il lodo dovrà essere pronunciato secondo diritto conformemente alle disposizioni degli artt. 806 e segg. del Codice di Procedura Civile.

#### **Art. 20 - Trascrizione e benefici fiscali**

La Ditta Attuatrice rinuncia ad ogni diritto d'iscrizione di ipoteca legale che potesse competere in dipendenza della presente convenzione.

La Ditta Attuatrice autorizza il signor Conservatore dei Registri Immobiliari dell'Ufficio del Territorio competente alla trascrizione della presente affinché siano noti a terzi

gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità.

Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, si dà atto che tutte le cessioni di aree e manufatti di cui al presente atto, sono fatte in esecuzione del Piano di Lottizzazione denominato "Crosara" ubicato in via Crosara, a Zugliano, quale strumento urbanistico attuativo delle previsioni del Piano Interventi.

**Art. 21 – Norme integrative**

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa richiamo alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.